

Convenzione per il trattamento delle acque di scarico
dello stabilimento di Ravenna

tra

- la società Ambiente S.p.A., società per azioni soggetta all'attività di direzione e controllo dell' ENI S.p.A., società con socio unico, con sede legale in San Donato Milanese (Milano), Via Martiri di Cefalonia 67, Codice fiscale 07999260586, P. IVA n. 11281440153, (qui di seguito AMBIENTE) da una Parte

e

dall' altra Parte

- la società Borregaard Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Carducci, 15, Codice fiscale 03902320923 e P.IVA 11310150153 (qui di seguito BORREGAARD);

e

- la società Cementeria Aldo Barbetti S.p.A. con sede legale in Gubbio (PG), Corso Garibaldi 81, Codice fiscale e P.IVA 00161840541 (qui di seguito BARBETTI);

e

- la società Ecofuel S.p.A., società per azioni soggetta all'attività di direzione e controllo dell' ENI S.p.A. società con socio unico, con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, Codice fiscale 03416870826, P.IVA 0788620152 (qui di seguito ECOFUEL);

e

- la società Endura S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Pietramellara 5, Codice fiscale e P.IVA 02156320372 (qui di seguito ENDURA);


e

- la società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, con sede legale in Roma, P.le Enrico Mattei, 1, Codice fiscale 00484960588, P.IVA 00905811906 (qui di seguito ENI) ;

e

- la società ENI Power S.p.A. società per azioni soggetta all'attività di direzione e controllo dell' ENI S.p.A, socio con socio unico, con sede legale in San Donato Milanese (MI), P.za Boldrini, 1, Codice fiscale e P.IVA 12958270154 (qui di seguito ENI POWER);

e



➤ la società European Vinyls Corporation Italia S.p.A., con sede legale in Marghera (VE), Via della Chimica, 14, Codice fiscale 0329720821, P.IVA 02423610274 (qui di seguito EVC);

e

➤ la società Great Lakes Manufacturing S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cornaggia 7, Codice fiscale e P.IVA 12768240157 (qui di seguito GREAT LAKES);

e

➤ la società Yara Italia S.p.A., già Hydro Agri Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Corsica 7, Codice fiscale e P.IVA 01974300921 (qui di seguito YARA ITALIA);

e

➤ la società Polimeri Europa S.p.A., società per azioni soggetta all'attività di direzione e controllo dell' ENI S.p.A., società con socio unico, con sede legale in Brindisi, Via Enrico Fermi, 4, Codice fiscale 03823300821 e P. IVA 01768800748 (qui di seguito POLIMERI);

e

➤ la società Rivoira S.p.A., con sede legale in Milano, Via Durini 7, Codice fiscale e P.IVA 0867560012 (qui di seguito RIVOIRA);

e

➤ la società Vinavil S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner, 4, Codice fiscale e P.IVA 11222570159 (qui di seguito VINAVAL)

(di seguito denominate complessivamente SOCIETA')

PREMESSO CHE

- a) AMBIENTE dispone, tramite un rapporto di locazione finanziaria, di un impianto di trattamento acque di scarico a Ravenna (di seguito IMPIANTO); AMBIENTE gestisce l'IMPIANTO ed è in possesso delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità;
- b) lo stabilimento petrolchimico di Ravenna (di seguito STABILIMENTO) è un complesso industriale integrato in cui operano società che conferiscono le proprie acque di scarico sia quelle di processo che quelle bianche all' IMPIANTO per il trattamento ;

- c) POLIMERI è proprietaria e gestore operativo dell'intera rete fognaria dello STABILIMENTO comprensiva delle linee di convogliamento all' IMPIANTO delle acque di scarico di processo e delle acque di scarico bianche. Fermo restando le responsabilità delle singole SOCIETA' relativamente alle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di scarico di processo e di scarico bianche, POLIMERI garantisce il vettoriamento delle acque delle SOCIETA' all' IMPIANTO fornendo supporto tecnico-amministrativo ed assicurando la gestione delle emergenze (di seguito VETTORE). In caso di subentro di nuovi soggetti nelle attività del VETTORE, le SOCIETA' si impegnano a comunicare preventivamente ad AMBIENTE i nuovi riferimenti;
- d) la razionalizzazione del sistema fognario di STABILIMENTO ha determinato l'attuale assetto delle linee in adduzione delle acque di scarico delle SOCIETA' all' IMPIANTO ovvero:
- ◆ la linea 1 (di seguito LINEA 1) convoglia le acque di scarico di processo proveniente dai reparti produttivi di POLIMERI ;
 - ◆ la linea 2 (di seguito LINEA 2) convoglia le acque di scarico di processo provenienti dai reparti produttivi di YARA ITALIA;
 - ◆ la linea 3 (di seguito LINEA 3) convoglia le acque di scarico di processo provenienti dai reparti produttivi di BORREGAARD, ECOFUEL, ENDURA, EVC, GREAT LAKES e VINAVIL (di seguito COINSEDIATE);
 - ◆ la linea 4 (di seguito LINEA BIANCHE) convoglia le acque di scarico bianche di tutte le SOCIETA';
- e) le PARTI, nell'ambito del "Protocollo di intesa fra Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna e le aziende del Distretto Chimico" del 22 aprile 1997 e successive integrazioni e/o modifiche, hanno assunto, tra l'altro, l'impegno per la riorganizzazione dei flussi idrici in uscita dall' IMPIANTO, per la deviazione dello scarico al canale Candiano e per la ristrutturazione dell'IMPIANTO attraverso la realizzazione di una nuova sezione di trattamento biologico completa di nitrificazione e denitrificazione e di una nuova sezione di disidratazione fanghi (di seguito complessivamente NUOVO IMPIANTO);

- f) le PARTI in data 28 giugno 1999 hanno sottoscritto un documento per la definizione delle caratteristiche delle acque di scarico convogliate all' IMPIANTO e delle modalità operative sia in condizioni di esercizio normale che in caso di anomalie dei reparti produttivi e/o dello stesso IMPIANTO (di seguito REGOLAMENTO), qui accluso in Allegato 1. Tenuto conto delle variazioni degli assetti impiantistici delle reti fognarie dello STABILIMENTO e del NUOVO IMPIANTO in corso di realizzazione, le PARTI si impegnano entro il 31 maggio 2004 a definire una revisione aggiornata del REGOLAMENTO;
- g) in ottemperanza agli impegni assunti con le Pubbliche Amministrazioni, le PARTI hanno sottoscritto, in data 19 dicembre 2001, un Protocollo di Accordo (PROTOCOLLO), nel quale sono stati definiti gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti ed i criteri assunti per la loro ripartizione. In data 19 dicembre 2003 le SOCIETA' hanno ratificato l' Addendum 1 al PROTOCOLLO (di seguito ADDENDUM) che aggiorna e modifica il PROTOCOLLO;
- h) AMBIENTE tratta nell' IMPIANTO anche le acque di scarico di processo e le acque di scarico bianche di altre unità produttive site nel Distretto Chimico di Ravenna nonché rifiuti liquidi, conferiti in autobotte, ai sensi del Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 726 del 18 novembre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni.


Tutto ciò premesso e considerando le premesse e gli allegati, parti integranti e sostanziali della presente Convenzione (di seguito definita CONVENZIONE),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della CONVENZIONE

1.1 AMBIENTE si impegna alla realizzazione degli interventi, così come evidenziati al successivo Art. 2.2, concordati con le SOCIETA' a fronte degli impegni assunti con le Pubbliche Amministrazioni relativamente al NUOVO IMPIANTO.

1.2 AMBIENTE si impegna, nel rispetto delle normative vigenti, a rendere alle SOCIETA', che ne usufruiranno alle condizioni e con le modalità di seguito specificate, i seguenti SERVIZI :



- trattamento chimico-fisico-biologico delle acque di scarico di processo (di seguito ACQUE DI PROCESSO) e smaltimento dei fanghi da queste derivati;
- trattamento chimico-fisico delle acque di scarico bianche (di seguito ACQUE BIANCHE) e smaltimento dei fanghi da queste derivati.

1.3 Eventuali deroghe alle disposizioni riportate nella CONVENZIONE dovranno essere esplicitamente indicate negli Allegati. In caso di difformità fra gli Allegati e le disposizioni della CONVENZIONE, a meno delle suddette deroghe esplicite, prevarranno le norme contenute nella CONVENZIONE.

Art. 2 - Realizzazione del NUOVO IMPIANTO

2.1 AMBIENTE si è impegnata a rispettare i tempi di realizzazione dichiarati negli impegni assunti con le Pubbliche Autorità ovvero la messa in esercizio del NUOVO IMPIANTO entro l'estate 2004.

2.2 Il progetto di ristrutturazione ed ottimizzazione dell'IMPIANTO e di riorganizzazione dei flussi idrici in uscita dallo stesso ha previsto quattro items principali :

- a) realizzazione di due torri biologiche di predenitrificazione-ossidazione-nitrificazione ed inserimento di una nuova sezione di trattamento terziario mediante filtrazione a sabbia (di seguito TORRI BIOLOGICHE);
- b) separazione delle acque di raffreddamento dalla corrente di scarico delle ACQUE DI PROCESSO e convogliamento degli scarichi ad un punto comune (di seguito SEPARAZIONE ACQUE);
- c) deviazione del recapito finale delle acque di scarico dell'impianto TAS, attualmente convogliate nella Piallassa-Baiona, al canale Candiano (di seguito DEVIAZIONE AL CANDIANO);
- d) ristrutturazione della sezione di disidratazione fanghi con l'inserimento di nuove apparecchiature (di seguito SEZIONE DISIDRATAZIONE).

2.3 Per la definizione del progetto TORRI BIOLOGICHE, AMBIENTE, POLIMERI, YARA ITALIA, RIVOIRA e le COINSEDIATE hanno dichiarato nel PROTOCOLLO, le esigenze di carico idraulico ed organico di seguito riportate, che costituiscono la disponibilità garantita nel NUOVO IMPIANTO (di seguito CAPACITA' DISPONIBILE):

	Portata mc/ora	COD kg/ora	TKN Kg/ora
AMBIENTE	88	400	8
BORREGAARD	20	60	3
ECOFUEL	12	10	0,1
ENDURA	6,6	66,7	0
POLIMERI	750	600	16
EVC	150	80	0,1
GREAT LAKES	20	67	0,1
YARA ITALIA	50	0	15
RIVOIRA	0,5	0,5	0,1
VINAVIL	20	110	1,7

AMBIENTE, sulla base delle suddette dichiarazioni e delle considerazioni tecniche riportate nel PROTOCOLLO, ha dimensionato il NUOVO IMPIANTO al fine di poter garantire ad ogni singola società, il 110% delle CAPACITA' DISPONIBILE.

2.4 Le SOCIETA', sulla base di criteri tecnici condivisi, hanno concordato le seguenti modalità di ripartizione ed attribuzione degli oneri previsti e definiti nell' ADDENDUM:

- a) i costi afferenti alle TORRI BIOLOGICHE sono ripartiti per il 22 % alla portata, per il 60 % al COD e per il 18 % al TKN ed attribuiti ad AMBIENTE, a YARA ITALIA, a POLIMERI, a RIVOIRA ed alle COINSEDIATE, secondo le seguenti ripartizioni percentuali definite sulla base delle dichiarazioni di cui all' Art.2.3:

	Portata %	COD %	TKN %
AMBIENTE	7,88	28,69	0
BORREGAARD	1,79	4,30	8,59
ECOFUEL	1,07	0,72	0
ENDURA	0,59	4,78	0
POLIMERI	67,14	43,04	14,31
EVC	13,43	5,74	0
GREAT LAKES	1,79	4,81	0
YARA ITALIA	4,48	0,00	76,65
RIVOIRA	0,04	0,04	0,45
VINAVIL	1,79	7,89	0

- b) I costi afferenti alla SEPARAZIONE ACQUE sono ripartiti tra le SOCIETA' sulla base della ripartizione delle ACQUE BIANCHE valida per l'anno 2002 tenendo conto dei flussi di competenza di AMBIENTE e/o di diversi assetti di carattere definitivo al giugno 2003.
- c) I costi afferenti alla DEVIAZIONE AL CANDIANO sono ripartiti tra le SOCIETA' sulla base della somma tra le portate di ACQUE DI PROCESSO di cui al precedente Art. 2.3 e le portate di ACQUE BIANCHE calcolate sulla base di quanto descritto al precedente punto b).
- d) I costi afferenti alla DISIDRATAZIONE FANGHI sono attribuiti :
- d.1) per l' 80% alle società che usufruiscono del trattamento delle ACQUE DI PROCESSO secondo il criterio di attribuzione del 39 % al COD, del 60 % ai solidi sospesi e dell' 1% al TKN; l'attribuzione ad AMBIENTE, a YARA ITALIA, a POLIMERI, a RIVOIRA ed alle COINSEDIATE è effettuata sulla base delle ripartizioni percentuali di cui al precedente punto a) relativamente a COD e TKN e della consuntivazione dell'esercizio 2003 per i solidi sospesi;

d.2) per il 20 % tra tutte le SOCIETA' secondo quanto previsto al precedente punto b.

2.5 AMBIENTE comunicherà per iscritto alle SOCIETA', tramite raccomandata A.R. (di seguito COMUNICAZIONE) l'entrata in esercizio del NUOVO IMPIANTO; alla data della COMUNICAZIONE AMBIENTE provvederà, secondo quanto previsto nel PROTOCOLLO e nell' ADDENDUM, a dare alle SOCIETA' i seguenti dettagli :

- costi consuntivati dei singoli items di cui al precedenti Art. 2.2;
- valorizzazione degli interessi passivi in corso d'opera secondo l'effettivo piano degli esborsi e le modalità di applicazione previste nell' ADDENDUM;
- valorizzazione delle spese generali secondo le modalità di applicazione previste nell' ADDENDUM.

2.6 A far data dalla COMUNICAZIONE, AMBIENTE procederà inoltre, secondo quanto previsto nel PROTOCOLLO e nell' ADDENDUM, a :


- a) avviare la fatturazione prevista nel piano di ripagamento degli investimenti (di seguito PIANO DI RIPAGAMENTO), della durata di 96 rate mensili, secondo le modalità oltre riportate;
- b) al trattamento delle sostanze azotate presenti nelle ACQUE DI PROCESSO ed alla loro determinazione e relativa valorizzazione, secondo le modalità e le tariffe oltre riportate.

2.7 Le PARTI concordano che, dalla data della COMUNICAZIONE, quanto riferito all' IMPIANTO sarà da intendere riferito al NUOVO IMPIANTO.

2.8 Le PARTI si impegnano, entro dodici mesi dalla COMUNICAZIONE, a concordare idonei specifici per la produzione dei FANGHI DI PROCESSO per semplificare la attribuzione degli stessi alle singole società; in assenza di accordo tra le PARTI saranno mantenute le modalità vigenti alla data di sottoscrizione della CONVENZIONE.


Art. 3 - Modalità di prestazione dei SERVIZI relativi alle ACQUE DI PROCESSO

- 3.1 Le modalità di rilevazione dei quantitativi delle ACQUE DI PROCESSO delle tre linee fognarie in adduzione all' IMPIANTO, in termini di portata, contenuto in COD, solidi sospesi, nitrati, nitriti e TKN (di seguito CONTAMINANTI), nonché dei fanghi da essi derivati (di seguito FANGHI DI PROCESSO), sono riportate nell' Allegato 2.
- 3.2 Le caratteristiche relative alle ACQUE DI PROCESSO di POLIMERI, di YARA ITALIA e delle COINSEDIATE, riportate nel REGOLAMENTO, saranno ridefinite, nei tempi previsti al precedente punto f) delle Premesse, stante il mutato assetto delle reti fognarie di STABILIMENTO.
- 3.3 Le modalità di attribuzione dei volumi e dei CONTAMINANTI rilevati sulla LINEA 3 alle singole COINSEDIATE sono riportate nell' Allegato 2, punto A.4.
- 3.4 Le COINSEDIATE si impegnano a definire, congiuntamente con il VETTORE ed ai soli fini della contabilizzazione dei SERVIZI, le ripartizioni dei CONTAMINANTI rilevati da AMBIENTE ai propri limiti di batteria, facendo riferimento alle determinazioni analitiche che le COINSEDIATE, dotate di misuratori fiscali e di campionatori ai propri limiti di batteria, effettuano direttamente o tramite il VETTORE, con modalità e periodicità predefinite.
- 3.5 Il VETTORE, entro il 4° giorno lavorativo di ogni mese, comunicherà ad AMBIENTE, al fine della valorizzazione dei propri SERVIZI, i dati delle letture dei singoli misuratori di portata e le attribuzioni percentuali dei CONTAMINANTI delle singole COINSEDIATE relativamente al mese precedente. AMBIENTE procederà inoltre ad eventuali conguagli, richiesti per iscritto dal VETTORE, in nome e per conto delle COINSEDIATE, entro il mese successivo alla comunicazione; detti conguagli, fatto salvo diversi accordi tra AMBIENTE e le COINSEDIATE, potranno essere, comunque, riferiti ad un periodo temporale massimo di 6 (sei) mesi.
- 3.6 Le ripartizioni dei CONTAMINANTI delle COINSEDIATE, alla data del 1 gennaio 2004, sono riportate nell' Allegato 3, punto A.



Art. 4 - Modalità di prestazione dei SERVIZI relativi alle ACQUE BIANCHE

- 4.1 Le SOCIETA' conferiscono all' IMPIANTO le ACQUE BIANCHE dei propri reparti e/o delle aree di proprietà attraverso una linea fognaria comune allo STABILIMENTO.
- 4.2 Le modalità di rilevazione e di attribuzione delle ACQUE BIANCHE e dei fanghi derivati (di seguito FANGHI BIANCHI) sono riportate nell' Allegato 2, punto B.
- 4.3 Le caratteristiche medie delle ACQUE BIANCHE delle SOCIETA' sono riportate nel REGOLAMENTO.
- 4.4 Il VETTORE, supportato dai tecnici delle SOCIETA', elabora, con cadenza semestrale, il bilancio delle ACQUE BIANCHE (di seguito NOTA TECNICA) considerando i vari flussi in ingresso allo STABILIMENTO, i consumi delle singole SOCIETA' in termini di utilities e di acque di scarico e, per quanto attiene alle acque meteoriche, le aree utilizzate e/o di proprietà delle singole SOCIETA'.
- 4.5 Sulla base della NOTA TECNICA, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, le SOCIETA' si impegnano a definire, congiuntamente con il VETTORE, le ripartizioni percentuali dei quantitativi di ACQUE BIANCHE e dei FANGHI BIANCHI valide per il semestre successivo e a comunicarle ad AMBIENTE. AMBIENTE procederà inoltre ad eventuali conguagli, richiesti per iscritto dal VETTORE, per nome e per conto delle SOCIETA, entro un mese dalle comunicazioni semestrali; detti conguagli comunque potranno essere riferiti ad un periodo massimo temporale di 6 (sei) mesi. Qualora AMBIENTE non ricevesse alcuna comunicazione dal VETTORE relativa ad una diversa ripartizione percentuale dei volumi di ACQUE BIANCHE e dei quantitativi di FANGHI BIANCHI, AMBIENTE considererà definitiva la ripartizione percentuale del semestre precedente.
- 4.6 Le ripartizioni percentuali delle ACQUE BIANCHE e dei FANGHI BIANCHI, alla data del 1 gennaio 2004, sono riportate nell' Allegato 3, punto B.



Art. 5 - Volumi e quantitativi delle ACQUE DI PROCESSO e delle ACQUE BIANCHE

- 5.1 Ai soli fini di una corretta pianificazione della gestione dell'IMPIANTO, le SOCIETA' si impegnano a comunicare ad AMBIENTE, entro il 31 ottobre di ogni anno, eventuali variazioni, eccedenti il campo $\pm 20\%$, nei volumi e nei CONTAMINANTI che intendono avviare a trattamento nell'anno immediatamente successivo.
- 5.2 I volumi massimi di ACQUE DI PROCESSO nonché i quantitativi massimi di CONTAMINANTI che le società possono conferire al NUOVO IMPIANTO, sono definiti sulla base della CAPACITA' DISPONIBILE acquisita dalle società stesse, come previsto nel PROTOCOLLO e riportato all' Art.2.3.
- 5.3 Le PARTI si danno atto che la CAPACITA' DISPONIBILE della LINEA 3 è definita come la sommatoria della CAPACITA' DISPONIBILE delle singole COINSEDIATE.
- 5.4 Secondo quanto previsto nell' ADDENDUM, le società potranno superare la CAPACITA' DISPONIBILE di competenza di un fattore pari al 10%.
- 5.5 Eventuali superamenti occasionali del 110% della CAPACITA' DISPONIBILE, da parte di una o più società, saranno gestiti da AMBIENTE secondo le modalità riportate nel REGOLAMENTO con comunicazione scritta al VETTORE ed alle società'.
- 5.6 Qualora una SOCIETA' richiedesse di inviare all' IMPIANTO volumi e/o quantitativi di CONTAMINANTI superiori al 110 % della CAPACITA' DISPONIBILE oppure un nuovo insediamento produttivo nell'ambito dello STABILIMENTO, richiedesse di accedere all' IMPIANTO, la società e/o il nuovo insediamento produttivo dovrà ottenere la disponibilità aggiuntiva prioritariamente dalle altre SOCIETA' che usufruiscono dell' IMPIANTO; tali accordi saranno perfezionati tra le società coinvolte e comunicati ad AMBIENTE ai soli fini gestionali. Nel caso in cui le SOCIETÀ non fossero in grado di soddisfare dette richieste, l'eventuale disponibilità necessaria potrà essere richiesta ad AMBIENTE che, nell'ambito della propria CAPACITA' DISPONIBILE, potrà definire accordi con la parte interessata.

Art. 6 - Nuovi flussi e/o modifiche delle caratteristiche qualitative


- 6.1 L'eventuale immissione nelle reti fognarie, da parte delle SOCIETA', di flussi con caratteristiche differenti da quelle in essere alla data di efficacia della CONVENZIONE, dovrà essere preventivamente concordata con AMBIENTE ai fini tecnico-gestionali.
- 6.2 In caso di inserimento di nuove materie prime nei cicli produttivi e/o modifica di questi ultimi, le SOCIETA' dovranno, dandone comunicazione al VETTORE, fornire ad AMBIENTE tutti i dati conosciuti e disponibili che consentano ad AMBIENTE stessa di ottemperare, per quanto di propria competenza, a quanto previsto dalla normativa vigente (iter di omologazione). AMBIENTE, sulla base delle caratteristiche dei flussi e nell'ambito della CAPACITA' DISPONIBILE, comunicherà per iscritto alla società interessata ed al VETTORE, l'omologazione del nuovo flusso, predisponendo l'aggiornamento del REGOLAMENTO e dando parere positivo alla immissione nella rete fognaria.
- 6.3 Le PARTI si danno atto che, fatto salvo la compatibilità tecnica con l'IMPIANTO e il benessere e/o le autorizzazioni degli Enti preposti, l'IMPIANTO potrà trattare anche reflui provenienti da attività di bonifica di suoli nell'ambito dello STABILIMENTO.

Art. 7 - Impegni contrattuali

- 7.1 Ai fini del riconoscimento delle quote dei compensi fissi delle tariffe per la prestazione dei SERVIZI, così come oltre definite, vengono determinati quali impegni contrattuali (di seguito IMPEGNI e singolarmente IMPEGNO) i seguenti volumi e/o quantitativi di CONTAMINANTI annui, da ritenersi validi per l'intero periodo di validità della CONVENZIONE :

a) ACQUE DI PROCESSO

RIVOIRA, alla data di sottoscrizione della CONVENZIONE, non usufruisce dei SERVIZI relativi alle ACQUE DI PROCESSO fermo restando la CAPACITA' DISPONIBILE acquisita. L'eventuale conferimento delle ACQUE DI PROCESSO di RIVOIRA all'IMPIANTO, previo la procedura di omologazione di cui all' Art. 6, determinerà l'attribuzione a RIVOIRA dei relativi impegni contrattuali da parte di AMBIENTE.



	Portata mc/anno	COD kg/anno	SS kg/anno
LINEA 1	3.800.000	2.700.000	2.400.000
POLIMERI			
LINEA 3	1.358.800	2.387.800	336.300
COINSEDIATE (*) di cui			
<i>Borregaard</i>	139.400	432.400	12.700
<i>Ecofuel</i>	11.800	4.100	700
<i>Endura</i>	13.600	137.300	1.000
<i>EVC Italia</i>	944.000	992.300	272.400
<i>Great Lakes</i>	133.500	110.300	5.500
<i>Vinavil</i>	116.500	711.300	44.000

Gli IMPEGNI della LINEA 3 sono da ritenersi cumulativi a fronte degli impegni contrattuali delle COINSEDIATE; entro il mese di giugno e di dicembre di ogni anno, le COINSEDIATE potranno comunicare ad AMBIENTE, congiuntamente, eventuali variazioni nella ripartizione degli IMPEGNI della LINEA 3.

	Portata mc/anno
LINEA 2	629.600
YARA ITALIA	

A decorrere dalla COMUNICAZIONE, YARA ITALIA assumerà l'IMPEGNO di portata sopra indicato; non saranno definiti IMPEGNI per i CONTAMINANTI che, comunque, saranno rilevati da AMBIENTE ai propri limiti di batteria e valorizzati alle tariffe di cui all' Allegato 4, punti 1.2 e 1.3.

Le PARTI convengono che a fronte della acquisizione, da parte di una delle SOCIETA' e/o da parte di un nuovo insediamento produttivo, di CAPACITA' DISPONIBILE, secondo quanto previsto al precedente Art. 5.6, dovrà essere definito un nuovo IMPEGNO (incrementale) nel caso di una delle SOCIETA' e/o nuovi impegni contrattuali nel caso di nuovo insediamento produttivo.

AMBIENTE provvederà, in accordo con le SOCIETA' interessate, alla contestuale ridefinizione, in diminuzione, degli IMPEGNI della SOCIETA' cedente quota parte

della propria CAPACITA'DISPONIBILE al fine di non modificare l'ammontare complessivo degli IMPEGNI di STABILIMENTO; nel caso in cui, invece, la CAPACITA' DISPONIBILE sia resa disponibile da AMBIENTE, gli IMPEGNI incrementali e/o i nuovi impegni contrattuali per il nuovo insediamento, saranno da considerarsi, a tutti gli effetti, incrementali rispetto agli IMPEGNI complessivi di STABILIMENTO.

b) ACQUE BIANCHE

	Portata mc/anno
LINEA 4	11.000.000
SOCIETA'	

L' IMPEGNO delle ACQUE BIANCHE è da considerarsi cumulativo e da ripartire tra le SOCIETA'.

7.2 Entro il mese di gennaio di ogni anno, AMBIENTE procederà alla determinazione degli scostamenti tra i volumi e/o i quantitativi di CONTAMINANTI consuntivati nell'esercizio precedente e gli IMPEGNI, comunicando per iscritto alle SOCIETA' le relative valorizzazioni.

7.3 Ai fini della ripartizione tra le COINSEDIATE degli eventuali scostamenti riscontrati tra i consuntivi annuali e gli IMPEGNI della LINEA 3, AMBIENTE considererà il rapporto percentuale della singola COINSEDIATA sugli IMPEGNI della LINEA 3 valido nell'esercizio interessato, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 3.5.

7.4 Nella valutazione degli eventuali scostamenti dall' IMPEGNO delle ACQUE BIANCHE, al fine della ripartizione tra le SOCIETA' dell' IMPEGNO, AMBIENTE utilizzerà la ripartizione comunicata dal VETTORE ed utilizzata nell'esercizio interessato.

Art. 8 - Compensi

8.1 I compensi (di seguito TARIFFE) dovuti dalle SOCIETA' ad AMBIENTE quale corrispettivo dei SERVIZI prestati sono definiti nell' Allegato 4.

8.2 Tenuto conto che le prestazioni relative al trattamento delle ACQUE DI PROCESSO conferite tramite la LINEA 2 da YARA ITALIA, avranno un assetto diverso e definitivo solo alla messa in esercizio del NUOVO IMPIANTO, resta inteso che YARA ITALIA riconoscerà ad AMBIENTE :

- fino alla data della COMUNICAZIONE i compensi di cui all' Allegato 5;
- per il periodo successivo alla data della COMUNICAZIONE le TARIFFE di cui all' Allegato 4.

8.3 Le TARIFFE sono formate da un compenso fisso (di seguito COMPENSO FISSO) e da un compenso variabile (di seguito COMPENSO VARIABILE).

8.4 Le TARIFFE saranno applicate ai volumi di ACQUE DI PROCESSO e di ACQUE BIANCHE nonché ai quantitativi dei CONTAMINANTI così come determinati nell' Allegato 2.


8.5 Le TARIFFE saranno applicate secondo le modalità di seguito esposte :

8.5.1 per volumi e/o quantitativi di CONTAMINANTI ritirati dall' IMPIANTO tra il 90 % e il 110 % dei singoli IMPEGNI, le SOCIETA' corrisponderanno ad AMBIENTE sia il COMPENSO VARIABILE che il COMPENSO FISSO;

8.5.2 per volumi e/o quantitativi di CONTAMINANTI ritirati dall' IMPIANTO superiori al 110 % dei singoli IMPEGNI, fermo restando quanto previsto all' Art. 5.2, le SOCIETA' corrisponderanno ad AMBIENTE, per la parte eccedente il 110 %, il solo COMPENSO VARIABILE maggiorato del 60 %;

8.5.3 per volumi e/o quantitativi di CONTAMINANTI ritirati dall' IMPIANTO inferiori al 90 % dei singoli IMPEGNI, le SOCIETA' corrisponderanno ad AMBIENTE :

- a) il COMPENSO VARIABILE per i volumi e/o i quantitativi di CONTAMINANTI effettivamente conferiti;



b) il COMPENSO FISSO per i volumi e/o quantitativi di CONTAMINANTI commisurati al 90 % dei singoli IMPEGNI.

8.6 A far data dalla COMUNICAZIONE, AMBIENTE procederà inoltre :

- a) alla fatturazione alle SOCIETA' degli oneri previsti all' Art. 2.5 secondo il PIANO DI RIPAGAMENTO con l'applicazione di un tasso di rivalutazione riferito all' Euribor trimestrale + 2,0 punti percentuali (quota di capitale costante con Euribor a tre mesi, quotato il primo giorno lavorativo del mese precedente la valorizzazione della rata, così come pubblicato su "Sole 24 ore");
- b) alla applicazione dei COMPENSI VARIABILI di cui all' Allegato 4, punto 1.4, ai quantitativi di sostanze azotate riscontrate nelle ACQUE DI PROCESSO.

8.7 Nel caso in cui fossero introdotte nuove normative e/o imposizioni di carattere fiscale, amministrativo e comunque correlate alle attività regolamentate dalla CONVENZIONE, le PARTI si impegnano fin da ora a definire il recepimento, nell'ambito dei compensi, di eventuali maggiori oneri di gestione.


Art. 9 - Aggiornamento dei Compensi

I compensi sono espressi mediante formule parametriche che consentono l'aggiornamento periodico degli stessi, come riportato nell' Allegato 6.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

10.1 AMBIENTE emetterà a ciascuna SOCIETA' fatture con scadenza mensile entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati prestati i SERVIZI, con la formula "salvo conguaglio" e con valuta e pagamento fine mese data fattura.

10.2 Il ritardato pagamento degli importi darà luogo ad interessi di mora calcolati dalla data di scadenza dei documenti interessati ad un tasso pari alla media del Prime Rate ABI pubblicato sul "Sole 24 ore", praticato nel periodo considerato maggiorato di due punti percentuali.



10.3 Entro il 31 marzo di ogni anno si procederà al calcolo degli eventuali conguagli e/o integrazioni dei compensi relativi all' anno solare precedente ed alla contabilizzazione degli eventuali scostamenti dagli IMPEGNI, che saranno fatturati e/o accreditati con valuta e pagamento 30 giorni data documento di conguaglio.

10.4 La contestazione di qualsiasi importo fatturato a fronte della CONVENZIONE non darà diritto alla sospensione del pagamento, salvo il caso di manifesti errori.

Art. 11 - Investimenti

11.1 Nel caso di prescrizioni della Pubblica Autorità concernenti i SERVIZI, le PARTI si impegnano a ricercare congiuntamente di volta in volta i comportamenti e le azioni, anche di tutela giudiziaria, più opportune nel principio di contemperamento degli interessi di entrambe e fatto salvo prioritariamente l'interesse pubblico alla salvaguardia della salute e dell' ambiente.

11.2 Qualora per disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti della Pubblica Amministrazione, direttamente concernenti l'oggetto della CONVENZIONE e successivi alla firma della CONVENZIONE stessa, si rendessero obbligatori investimenti relativamente alle attrezzature, all' IMPIANTO e/o alle strutture concernenti i SERVIZI, le PARTI negozieranno in buona fede le modalità di esecuzione degli stessi, ivi inclusi gli aspetti economici e finanziari e le eventuali consequenziali modifiche dei Compensi e della durata della CONVENZIONE.

Art. 12 - Responsabilità di AMBIENTE

12.1 Nella prestazione dei SERVIZI, AMBIENTE si avvarrà di personale qualificato garantendo fin da ora di possedere conoscenze tecniche ed organizzative adeguate.

12.2 AMBIENTE è responsabile nei confronti delle SOCIETA' della qualità e della completezza dei SERVIZI e pertanto provvederà, senza alcun aggravio di costi per le SOCIETA', alle eventuali integrazioni o sostituzioni di SERVIZI insufficienti o imperfetti.


12.3 La responsabilità di AMBIENTE verso le SOCIETA' sarà, in ogni caso, limitata alle conseguenze previste nel precedente Art. 12.2, fatto salvo che AMBIENTE terrà le SOCIETÀ indenni da ogni pretesa di terzi connesse alla non corretta esecuzione dei SERVIZI prestati da AMBIENTE. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità per danni derivati da fermata impianti e/o mancata produzione, per danni indiretti nonché lucro cessante valendo, per quanto riguarda i danni diretti ai beni, quanto detto all' Art. 23 "Assicurazioni".

Art. 13 - Responsabilità delle SOCIETA'

13.1 Ciascuna SOCIETA' è pienamente ed esclusivamente responsabile verso AMBIENTE delle obbligazioni da esse assunte, fermo restando che le SOCIETA' sono responsabili del mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche dei propri flussi avviati all' IMPIANTO così come dichiarate nel REGOLAMENTO, stante l'attuale assetto delle linee fognarie ed in particolare della LINEA 3 delle COINSEDIATE e della LINEA BIANCHE, dove più soggetti conferiscono i propri reflui in condotte comuni, ai sensi della CONVENZIONE si definisce che:

- a) per quanto convogliato all' IMPIANTO dalla LINEA 1 sarà esclusivamente responsabile POLIMERI;
- b) per quanto convogliato all' IMPIANTO dalla LINEA 2 sarà esclusivamente responsabile YARA ITALIA;
- c) per quanto convogliato all'IMPIANTO dalla LINEA 3 saranno solidamente responsabili tutte le COINSEDIATE a meno di responsabilità individuata e dichiarata da parte del Responsabile di una singola società;
- d) per quanto convogliato all'IMPIANTO dalla LINEA 4 saranno solidamente responsabili le SOCIETA' a meno di responsabilità individuata e dichiarata da parte del Responsabile di una singola SOCIETÀ.

13.2 Resta inteso che, ove a seguito del mancato rispetto degli impegni delle SOCIETA' ai sensi della presente CONVENZIONE, la prestazione dei SERVIZI comporti la violazione o il rischio della violazione di norme penali e/o amministrative, AMBIENTE secondo le modalità previste nel REGOLAMENTO, potrà ridurre e/o sospendere la prestazione rivalendosi, nei confronti della/e SOCIETA'



responsabili come sopra determinate, di ogni danno diretto con esclusione del lucro cessante.

Art. 14 - Riduzioni temporanee nella fornitura dei SERVIZI e cause di forza maggiore

14.1 Le SOCIETA' riconoscono la necessità di AMBIENTE di effettuare manutenzioni programmate che possono limitare la disponibilità dei SERVIZI. Le SOCIETA' ed AMBIENTE si impegnano a collaborare onde ridurre al minimo gli eventuali inconvenienti derivanti dalle suddette attività. In ogni caso AMBIENTE si impegna a comunicare per iscritto al VETTORE ed alle SOCIETA' la data di inizio e fine lavori di manutenzione secondo il programma concordato con le SOCIETA'.

14.2 Riduzioni temporanee della fornitura dei SERVIZI da parte di AMBIENTE che si rendessero necessarie per guasti accidentali dell' IMPIANTO saranno sopportate dalle SOCIETA' secondo il programma che tiene conto della sicurezza degli impianti e della salvaguardia del sito.

14.3 Cause di forza maggiore che rendessero impossibili ad AMBIENTE o ad una o più SOCIETA' gli adempimenti previsti nella CONVENZIONE, ovviamente non potranno essere imputate, estinguendone le relative obbligazioni.

14.4 AMBIENTE ed il VETTORE, in nome e per conto delle SOCIETA', avranno comunque l'obbligo di informare tempestivamente per telefono e per iscritto, anche a mezzo fax, rispettivamente il VETTORE ed AMBIENTE di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca temporaneamente l'adempimento degli obblighi derivanti dalla CONVENZIONE al fine di concordare le soluzioni più opportune e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.

Art. 15 - Durata della CONVENZIONE

15.1 La CONVENZIONE entrerà in vigore per AMBIENTE e per ciascuna SOCIETA' con la sua sottoscrizione da parte di AMBIENTE e della medesima SOCIETA' ed avrà validità a decorrere dal 1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2012. Resta inoltre inteso che la CONVENZIONE, ove non sottoscritta da una o più SOCIETA' ovvero

dichiarata nulla, annullata, rescissa, risolta o disdetta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, ovvero divenga comunque inefficace nei confronti di una o più SOCIETA', resterà pienamente valida ed efficace nei confronti delle altre SOCIETÀ.

15.2 Tenuto conto della CAPACITA' DISPONIBILE acquisita dalle SOCIETA', entro il 30 dicembre 2011, le PARTI si impegnano a definire un nuovo testo contrattuale per disciplinare le prestazioni dei SERVIZI da parte di AMBIENTE alle SOCIETA' per un ulteriore periodo non inferiore ad anni 6 (sei).

Art. 16 - Disdetta della CONVENZIONE

16.1 A far data dal 30 giugno 2007, le SOCIETA' potranno dare disdetta della CONVENZIONE, per iscritto, con lettera raccomandata A.R., previo preavviso di almeno mesi 6 (sei) ed efficacia al 1° gennaio dell'anno successivo.

16.2 Alla data di efficacia della disdetta, la società recedente dovrà riconoscere ad AMBIENTE, in una unica soluzione :


a) le eventuali quote residue del PIANO DI RIPAGAMENTO per il revamping dell' IMPIANTO di cui al PROTOCOLLO ed all'ADDENDUM;

b) a titolo di penale, per ogni anno dalla data di efficacia della disdetta alla scadenza della CONVENZIONE, le quote fisse relative al 90 % degli IMPEGNI disdettati (portata, COD e solidi sospesi relativamente alle ACQUE DI PROCESSO e portata relativamente alle ACQUE BIANCHE) valorizzate alla data di efficacia della disdetta.

Su richiesta scritta della società recedente, AMBIENTE si rende disponibile a rateizzare al 31 gennaio di ogni anno la sopra descritta penale, applicando un tasso di rivalutazione riferito all' Euribor trimestrale + 2,0 punti percentuali.

Art. 17 - Cessione

Né AMBIENTE né alcuna SOCIETA' potrà cedere la CONVENZIONE a terzi senza preventivo consenso scritto dell' altra Parte. Tale consenso non potrà essere negato senza ragionevoli motivazioni. Ai fini di questa disposizione non è considerata "terza" qualsiasi



Società controllante la Parte cedente o da quest' ultima controllata come pure qualsiasi Società che, unitamente alla Parte cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra Società intendendosi il "controllo" definito ai sensi dell' Art. 2359 c.c.

Art. 18 - Conservazione della CONVENZIONE

L'invalidità e/o inefficacia di singole clausole della CONVENZIONE non determineranno l'invalidità e/o inefficacia dell'intera CONVENZIONE.

Le PARTI si impegnano a sostituire immediatamente le eventuali clausole inefficaci e/o invalide con altre clausole valide ed efficaci che abbiano il contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole dichiarate invalide e/o inefficaci.

Art. 19 - Modifiche della CONVENZIONE

Qualsiasi modifica della CONVENZIONE dovrà essere effettuata per iscritto, mediante Addenda numerati, e sottoscritta dai rappresentanti delle PARTI.

Art. 20 - Osservanza di disposizioni e regolamenti interni

Le PARTI si impegnano rispettare e a far rispettare dalle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico, in caso di ingresso nelle aree di competenza dell' altra Parte, tutti i regolamenti e le disposizioni emanate da questa ultima e che saranno regolarmente e tempestivamente scambiati tra le PARTI stesse, fermo restando che i danni derivanti a cose e/o persone in conseguenza della mancata osservanza di tali regolamenti e disposizioni interne saranno a carico della Parte inadempiente.

Art. 21 - Comunicazioni

21.1 Tutte le comunicazioni fra AMBIENTE e le SOCIETA' previste nella CONVENZIONE dovranno essere fatte per iscritto.

21.2 Le comunicazioni dovranno essere indirizzate :

a) per AMBIENTE a:

Ambiente S.p.A. - Ufficio commerciale

Via Martiri di Cefalonia, 67 - 20097 S. Donato Milanese MI

b) per le SOCIETA' agli indirizzi delle singole SOCIETA' riportati nell' Allegato 7.

21.3 Eventuali modifiche degli indirizzi dovranno essere notificate per iscritto.

Art. 22 - Tutela della riservatezza - Osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali.

22.1 AMBIENTE e le SOCIETA' manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con l'esecuzione dei SERVIZI e faranno sì che tali impegni siano osservati anche dalle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico. Tali impegni permarranno per un periodo non inferiore ad anni 5 (cinque) anche dopo la cessazione della CONVENZIONE per qualsiasi causa. Peraltro gli impegni in questione non si applicheranno relativamente a:

- a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso della parte tenuta agli obblighi di tutela qui stabiliti e a lei direttamente disponibili;
- b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza responsabilità della parte tenuta agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- c) informazioni e conoscenze che la parte tenuta agli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità, entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

22.2 AMBIENTE e le SOCIETA' si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'esecuzione dei SERVIZI, il trattamento dei dati personali avverrà nel rigoroso rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 30.06.2003 n.196, in particolare in ossequio ai principi di necessità, nel pieno rispetto dei diritti dell'interessato e degli obblighi di sicurezza dei dati.

Art. 23 - Assicurazioni

AMBIENTE e le SOCIETA' devono provvedere alle assicurazioni appropriate in funzione dei rispettivi rischi.

In particolare, per quanto riguarda i danni a beni e la responsabilità civile verso terzi si conviene:

♦ *danni a beni:*

AMBIENTE e le singole SOCIETA' provvederanno a stipulare i relativi contratti di assicurazione contro i danni per i beni di loro rispettiva proprietà convenendo con gli assicuratori la rinuncia da parte di questi ultimi al diritto di surrogazione ex Art. 1916 c.c.

AMBIENTE e ciascuna SOCIETA' si terranno reciprocamente indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per perdite e danni di cui sopra, ritenendosi soddisfatte dal risarcimento derivante dalla copertura assicurativa.

♦ *responsabilità civile verso terzi*

Premesso che AMBIENTE e le SOCIETA' sono responsabili a termini di legge di qualsiasi danno cagionato a terzi, fermo restando quanto sopra previsto per le coperture dei danni materiali diretti, le stesse si impegnano a stipulare e mantenere in vigore una assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, con clausola che preveda rispettivamente AMBIENTE e la SOCIETA' assicurata terze fra loro e per valori congrui.

Art. 24 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla CONVENZIONE, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, attuazione, esecuzione, validità e risoluzione, non risolte in via amichevole fra le PARTI, saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Art. 25 - Registrazione


I Compensi sono soggetti ad I.V.A.; la CONVENZIONE sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente la registrazione.

Art. 26 - Varie

La CONVENZIONE è firmata in 13 (tredici) esemplari, ognuno dei quali da considerarsi un originale, uno per AMBIENTE e uno per ogni singola SOCIETA'.

La CONVENZIONE annulla e sostituisce ogni altra intesa o accordo intercorsi tra le PARTI relativamente al trattamento delle acque di scarico dello STABILIMENTO.

Per quanto non previsto dalla CONVENZIONE valgono le norme del Codice Civile ed altre norme del diritto italiano.



Art. 27 - Allegati

I seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale della CONVENZIONE:

- ◆ Allegato 1 Regolamento fognario dello STABILIMENTO
- ◆ Allegato 2 : Modalità per la determinazione dei quantitativi
- ◆ Allegato 3 : Ripartizioni percentuali delle ACQUE DI PROCESSO delle COINSEDIATE e delle ACQUE BIANCHE e dei FANGHI BIANCHI valide alla data dell' 1 gennaio 2004
- ◆ Allegato 4 : Determinazione dei compensi
- ◆ Allegato 5 : Compensi per le prestazioni effettuate a YARA ITALIA fino alla data della COMUNICAZIONE
- ◆ Allegato 6 : Coefficienti di aggiornamento dei compensi
- ◆ Allegato 7 : Indirizzi delle SOCIETA'


Letto, approvato e sottoscritto.

22 MAR. 2004

San Donato Milanese, li _____


IN NOME E PER CONTO

DI

AMBIENTE S.P.A.
Il Presidente

(Ing. Mario Pipparelli)


IN NOME E PER CONTO

DI

BORREGAARD ITALIA S.P.A.
~~BORREGAARD ITALIA S.P.A.~~
Direttore Generale
OSVALDO BOIOLI


IN NOME E PER CONTO

DI

CEMENTERIA A. BARBETTI S.P.A.



IN NOME E PER CONTO

DI

ECOFUEL S.P.A.
14/03/2004
Il Presidente e
l'Amministratore Delegato
(Ing. Giampaolo Pistoia)

IN NOME E PER CONTO

DI

ENDURA S.P.A.


IN NOME E PER CONTO

DI

ENI S.P.A.
DIVISIONE REFINING & MARKETING
ENI S.P.A.
Divisione Refining & Marketing
Business GPL
Il Responsabile
(Dr. Luigi Baciarello)

IN NOME E PER CONTO

DI
EniPower S.p.A.
ENI POWER S.P.A.
OPERAZIONI
Il Responsabile
(Ing. Paolo Leoc)

IN NOME E PER CONTO

DI
EVC ITALIA S.P.A.
(Signature)

IN NOME E PER CONTO

Great Lakes
Manufacturing Italy S.r.l.
GREAT LAKES MANUFACTURING S.P.A.
Operational Manager
(G. Fattini)

IN NOME E PER CONTO

DI
YARA ITALIA ITALIA S.P.A.
(Signature)

IN NOME E PER CONTO

DI
POLIMERI EUROPA S.P.A.
SERGIO UCCHI
Direttore Tecnico
(Signature)

IN NOME E PER CONTO

DI
RIVOIRA S.P.A.
RIVOIRA Spa
DIRETTORE GENERALE
Ing. Walter SAETTONE
(Signature)

IN NOME E PER CONTO

DI
VINAVIL S.P.A.
VINAVIL
S.p.A.
P. STECONI
TECHNICAL AND PRODUCTION
MANAGER
(Signature)

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO FOGNARIO
DELLO STABILIMENTO DI RAVENNA

[Handwritten signature]